

**RESPONSABILITA' CIVILE
DEL PROFESSIONISTA
INTELLETTUALE**

**La definizione del predetto contratto si trova nel
Libro V Titolo III , capo II dall'art. 2229 e segg.
c.c.**

**L'emersione di nuovi obblighi di garanzia e sfere di
interessi
ha avuto
la sua ricaduta in termini di responsabilità
con conseguente estensione
dei soggetti chiamati a rispondere
nel settore in esame**

Problema interpretativo sull'attribuzione del rischio per la mancata realizzazione del risultato sperato

OBBLIGAZIONE DI MEZZI:

il professionista assumendo l'incarico si impegna a prestare diligentemente la propria opera per raggiungere il risultato desiderato dall'altra parte, MA NON A CONSEGUIRLO, poiché per ottenerlo può essere necessario il concorso di altri fattori, rimanendo il rischio a carico del cliente

Onere della prova: incombe sul cliente il quale dovrà dimostrare la negligente esecuzione della prestazione da parte del professionista intellettuale

OBBLIGAZIONE DI RISULTATO:

la prestazione dovuta è costituita proprio dal risultato, nascendo una responsabilità per il solo fatto di non averlo raggiunto a nulla rilevando la condotta e la diligenza

Onere della prova: il cliente deve solo allegare il mancato conseguimento dell'esito sperato, (PRESUNZIONE DI COLPA) incombendo sul professionista intellettuale la prova liberatoria della causa a lui non imputabile ex art. 1218 c.c.

PRIMA

- comportamento professionalmente adeguato secondo uno standard medio di riferimento
- mancanza dell'obbligo di far conseguire al cliente un risultato che è solo in parte legato casualmente alla prestazione che gli viene richiesta

ORA

progressivo ampliamento dell'area delle obbligazioni di risultato ricomprendendo le professioni intellettuali, anche se occorre fare una valutazione di ogni caso concreto

ELEMENTI DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE (la cui violazione è fonte di responsabilità)

1) Diligenza Del Professionista

Ogni professionista dispone di un bagaglio di nozioni tecniche che lo qualificano rispetto all'uomo comune, ed è proprio per questo che gli viene commissionata l'opera. Quindi non diligenza dell'uomo medio (art. 1176, 1 co.) ma diligenza parametrata alla natura dell'attività esercitata (2° comma)

2) Personalità Della Prestazione (art. 2232 c.c.)

Il prestatore d'opera intellettuale deve eseguire:

- **PERSONALMENTE** l'incarico assunto
- si può avvalere di ausiliari e collaboratori sotto la sua responsabilità
- rapporto **FIDUCIARIO** con il cliente
- Requisiti di competenza e moralità secondo l'ordinamento

3) Obblighi di Fedeltà (va evitato il conflitto di interessi)

4) Obblighi di riservatezza (segreto professionale)

5) Obblighi di Diligenza (Art. 1176, 2° co, c.c.) commisurata alla natura dell'attività esercitata

6) Obblighi di Informazione

Il professionista intellettuale può rispondere per entrambi tipi di

RESPONSABILITA' CIVILE

che possono essere di natura

CONTRATTUALE:

**è l'inadempimento di una obbligazione (art. 1218 cc)
nascente dalla volontà contrattuale delle parti**

**Può essere una mancata o inesatta esecuzione della
prestazione contrattuale**

e

EXTRACONTRATTUALE:

**deriva dalla commissione di un fatto illecito
(art. 2043 cc)**

**Obbliga chiunque che con fatto proprio, DOLOSO o
COLPOSO, arrechi un danno ingiusto ad un altra
persona**

DIFFERENZE:

Resp. Contrattuale

Resp. Extracontrattuale

Spetta al debitore dimostrare ONERE DELLA PROVA che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione a lui non imputabile

Incombe sulla vittima (Art. 2697 cc) che deve provare la colpa del danneggiante

10 ANNI

PRESCRIZIONE

5 ANNI

solo i danni prevedibili nel tempo in cui è sorta l'obbligazione

DANNO RISARCIBILE

tutti i danni, anche quelli non prevedibili

necessaria

COSTITUZIONE IN MORA

non necessaria

non ci sono esclusioni

IMPUTABILITA' DEL FATTO

incapacità di intendere e volere esclude responsabilità

PROVA DEL DANNO:

Incombe sul danneggiato, il quale deve produrre tutti gli elementi necessari anche per potersi determinare la sussistenza del danno ed il suo ammontare

PUO' RISPONDERE ANCHE A TITOLO DI RESPONSABILITA' PENALE

**ULTERIORI REQUISITI
DEL CONTRATTO
D'OPERA INTELLETTUALE**

**1) Iscrizione ad un albo o elenco
(art. 33, 5° co., Cost.)**

**2) Non è necessaria la forma scritta
Ma la prova del rapporto e dei relativi obblighi
grava sul professionista**

**NELLA P.A. LA FORMA SCRITTA E' PREVISTA
A PENA DI NULLITA'**

3) Esecuzione PERSONALE dell'incarico

DILIGENZ

è
il parametro di valutazione dell'esattezza
dell'adempimento
del prestatore d'opera intellettuale

DEVE ESSERE:

- Professionale (art. 1176, 2° co., cc)
- commisurata alla natura dell'attività esercitata

**NON DILIGENZA DEL BUON PADRE DI
FAMIGLIA (media dell'uomo comune)**

MA

**DILIGENZA DEL
PROFESSIONISTA MEDIO**

basato
sulla prassi della categoria di appartenenza
(scrupolosa attenzione ed adeguata preparazione)

Il professionista intellettuale

RISPONDE

anche a titolo di

COLPA LIEVE

ma

**solo se la prestazione dedotta in contratto implica
la soluzione di**

problemi tecnici di speciale difficoltà

si ha

**una attenuazione della normale responsabilità
RISPONDENDO**

SOLO

PER DOLO e COLPA GRAVE

(Art. 2236 c.c.)

**limitatamente all'imperizia, con esclusione
dell'imprudenza e negligenza**

**Si tenga presente che la diffusa conoscenza e il
progressivo aumento della tecnologia innalzano
progressivamente il limite**

**GIUDIZIO SULLA DILIGENZA:
(ai fini di accertamento responsabilità)**

- a) Individuazione delle modalità di comportamento a cui il professionista è tenuto in relazione alla natura della prestazione**

- b) controllo sulla conformità del comportamento concretamente tenuto con il modello tipico, ma adattato alla situazione contingente**

**CLAUSOLE DI
ESONERO E LIMITAZIONE
DELLA RESPONSABILITA'**

**E' legittimo
CONVENZIONALMENTE
limitare od escludere
la responsabilità contrattuale**

**mentre è molto raro per la responsabilità
extracontrattuale**

**E' vietato per i comportamenti derivanti da dolo o
colpa grave**

ESONERO:

**il soggetto responsabile non è tenuto ad alcun
risarcimento**

LIMITAZIONE:

**il responsabile dovrà versare al danneggiato una
somma inferiore a quello normalmente spettantigli**

COMPETENZ

per l'esercizio della professione è necessario

L'ISCRIZIONE AD UN ALBO o ELENCO
PREVISTO DALLA LEGGE
a seconda del tipo di attività esercitata

Lo svolgimento di una attività eccedente l'ambito
di competenza

determina

la nullità del contratto di opera professionale
con perdita del diritto al compenso

R.d. 23 ottobre 1925 n.

Per INGEGNERI

Per ARCHITETTI: sole opere di edilizia civile
parte non tecnica sugli edifici
di rilevante interesse artistico

Per GEOMETRI

CONSEGUENZE INCOMPETENZA PROFESSIONALE

Penali

**reato di abusivo esercizio
di una professione
(Art. 348 cp)**

Civili

**NULLITA'
contratto opera prof.
(art. 1418 c.c.)**

**con la conseguenza
che il professionista non può pretendere il
pagamento della retribuzione concordata**

MA

**deve ripetere
quanto gli è stato corrisposto
anche a titolo di rimborso spese**

**ATTENZIONE: a nulla rileva il “sub” affidamento
dell'incarico ad altro professionista abilitato,
mancando un originario valido titolo abilitante**

Risarcimento del danno:

**l'esercizio illecito dell'attività determina una responsabilità per
i danni cagionati per il mancato adempimento degli obblighi
assunti**

**Se il committente, coscientemente ha attribuito l'incarico ad un
professionista non abilitato non può dolersi delle conseguenze dannose
delle quali consapevolmente ha dato causa**

RESPONSABILITA' DEL PROGETTISTA

Il progettista è il professionista intellettuale che
progetta
il c.d. *Opus perfectum*
destinato per lo più ad essere concretamente realizzato
essenzialmente effettua:

- ideazione dell'opera
- rappresentazione grafica, descrittiva ed esplicativa delle sue caratteristiche

IN QUESTO CASO

Obbligazione di mezzi = Obbligazione di risultato

OCCORE SEMPRE:

verificare il reale contenuto della prestazione del professionista in relazione a quanto pattuito con il cliente (Autonomia contrattuale delle parti)

ad es.

- progetto destinato al rilascio di un permesso di costruire
- progetto propedeutico allo studio di fattibilità

Molte volte il cliente condiziona il pagamento del corrispettivo pattuito all'approvazione del progetto da parte delle Autorità Competenti

VERIFICA SE LA PRESTAZIONE RISULTI
ADEMPIUTA

Secondo recente giurisprudenza
se il progetto realizzato
(in assenza di specifiche pattuizioni contrattuali)

NON RAGGIUNGA
lo scopo

per la sua inidoneità tecnica
(attestata con un motivato rigetto della PA)

l'incarico professionale
NON E' STATO SVOLTO
con sufficiente diligenza

Onere della prova grava sul professionista
(PRESUNZIONE DI COLPA)

NE CONSEGUE CHE
l'obbligazione del progettista
è stata ritenuta dalla Giurisprudenza
ai fini della responsabilità

UN OBBLIGAZIONE DI RISULTATO

in quanto tra i suoi doveri rientra anche quello di:

- accertare con precisione i confini, le dimensioni, il suolo ed il sottosuolo
- redigere un progetto conforme alle regole tecniche ed alle norme giuridiche vigenti

DERIVANDONE

un inadempimento
caratterizzato
da colpa grave
con conseguente responsabilità del professionista

possibilità per il
committente di rifiutare
il compenso al
professionista

RECESSO

DAL CONTRATTO D'OPERA

(art. 2237 cc)

E' legittimo recedere dal contratto

RECESSO CLIENTE

- . facoltà recesso unilaterale
- . non hanno rilevanza i motivi
- . obbligo di pagare il compenso per l'opera prestata sino al momento del recesso e rimborso delle spese
- . possibilità di derogare contrattualmente alla facoltà di recesso

DETERMINA:

- a) maggiorazione del 25% della tariffa in caso di revoca ingiustificata
- b) se non vi è condotta colpevole del committente non può esservi risarcimento del danno
- c) non è possibile cumulare l'indennità e il risarcimento, ove questo sia >

RECESSO PROF. STA

- . solo recesso giusta causa
- . ha diritto al rimborso delle spese fatte ed al compenso per l'opera svolta
- . Non vi è diritto alle maggiorazioni del 25% del compenso
- . Deve essere esercitato in modo da evitare pregiudizio al cliente

Quando al progettista viene affidato l'incarico di redigere il progetto di un'opera

La prestazione del progettista

CONSTA DI DUE FASI

una meramente preparatoria

una propriamente di esecuzione

o

Studio di fattibilità dell'opera

STUDIO DI FATTIBILITA' DELL'OPERA

MATERIALE

1) Obbligo di accertare preventivamente e con assoluta certezza e precisamente le:

- **DIMENSIONI**
- **CONFINI**
- **ALTRE CARATTERISTICHE DELL'AREA** ove deve realizzarsi la costruzione

2) Accertamento della situazione geologica del suolo, con particolare riferimento all'esigenze dell'edificio da costruire

(nei casi di costruzioni di modesta rilevanza ci si può basare sull'esperienza, ferma rimanendo la responsabilità del professionista)

SI ESCLUDE IL CASO IN CUI

il cliente abbia assicurato al tecnico la loro superfluità, poiché già precedentemente effettuate da altro tecnico o lo stesso cliente abbia assicurato le dimensioni e le distanze

GIURIDICA

1) Obbligo di conoscenza delle normative esistenti e loro applicazione, salvo patto contrario

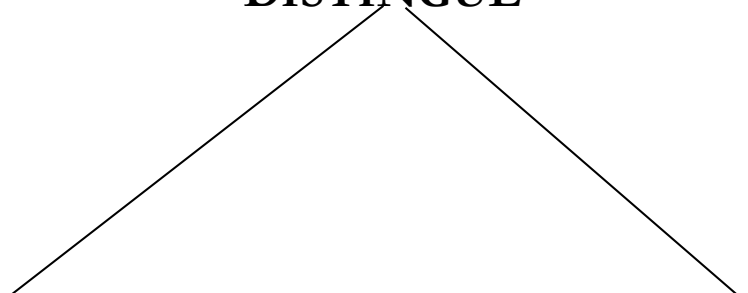
la cui mancanza costituisce inadempimento caratterizzato da colpa grave

Dibattito dottrinale sulla distinzione tra **NORME TECNICHE** e **NORME NON TECNICHE**:

- soluzione di speciale difficoltà
- obbligo di informare il cliente e di farsi affiancare un giurista

La Tariffa Professionale

DISTINGUE



PROGETTO DI MASSIMA

se esprime le linee essenziali del progettista in merito alla opera ma senza il dettaglio delle singole parti

PROGETTO ESECUTIVO

se contiene lo sviluppo completo e particolareggiato dell'opera con dati, calcoli, disegni e prezzi idonei all'attuazione anche se presenti marginali insufficienze, lacune o manchi di qualche particolare

**Il progettista
deve identificare correttamente
quale il titolo abilitativo occorra
e
deve curare l'ottenimento
prima dell'esecuzione dei lavori**

**CONCORSO DI RESPONSABILITA'
TRA PROGETTISTA E**

PRINCIPIO GENERALE:

**Responsabilità solidale e concorrente di entrambi
valutando il caso concreto**

APPALTATORE

**1) Obbligo di realizzare
l'opera a regola d'arte,
osservando la diligenza
qualificata ex art. 1176, 2° c.**

PROGETTISTA

anche nel caso di opera realizzata da terzi

**Può essere responsabile
anche nel caso in cui**

**ESEGUA FEDELMENTE IL PROGETTO
e LE INDICAZIONI RICEVUTE
senza segnalare al committente
eventuali CARENZE ed ERRORI**

CONCORSO DI RESPONSABILITA' DEL PROGETTISTA E CLIENTE

Il cliente se non interviene con istruzioni e controllo sull'attività del progettista non vi è un suo concorso nell'ipotesi di difettosa esecuzione dell'attività professionale

Il progettista si può opporre alle istruzioni fornitegli dal cliente se contrarie alle regole dell'arte ed alla deontologia professionale

MA

non avrà una **MINORE** responsabilità nel caso in cui il
cliente abbia accettato il progetto
senza rilevare i vizi di cui è affetto,
in quanto
il cliente ha il diritto di pretendere un lavoro eseguito
a regola d'arte
con esclusione del caso dei vizi facilmente riconoscibili
anche da un profano

Art. 2226 c.c.

Il committente deve A PENA DI DECADENZA

denunziare

le difformità e i vizi occulti al prestatore d'opera

ENTRO OTTO GIORNI

L'azione si prescrive entro un anno dalla consegna

Si applica anche al contratto d'opera intellettuale?

Cass. n. 15781/05: non è applicabile l'art. 2226 c.c. in quanto la garanzia per vizi (IMPERITA ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE) a favore del committente e nei confronti del tecnico incaricato è soggetta alla prescrizione decennale derivando da un contratto

Si esclude il caso di accettazione del progetto da parte del cliente nonostante la sua conoscenza dei vizi

Prestazione inadeguata del professionista intellettuale

RIMEDI PER IL CLIENTE

Risoluzione del contratto d'opera

Risarcimento del danno

(non può pretendere l'eliminazione delle difformità o vizi)

oppure

Non è tenuto ad accettare una nuova prestazione in sostituzione di quella precedente (essendo un rapporto fiduciario), ma può rivolgersi ad altri per far eseguire le prestazioni contestate

RESPONSABILITA' DEL DIRETTORE DEI LAVORI

Entra nella Fase esecutiva essendo preposto alla direzione ed al controllo tecnico

Il cliente e il d.l. possono liberamente pattuire, all'interno dell'autonomia contrattuale, le specifiche prestazioni che dovranno essere svolte

IN OGNI CASO DEVE:

- Direzione e alta sorveglianza dei lavori con visite periodiche necessarie a discrezione del tecnico per la buona riuscita dell'intervento
- Accertare la conformità della progressiva realizzazione dell'opera al progetto
- Vigilare sulla corrispondenza:
 - . delle modalità di esecuzione al capitolato
 - . alle regole della tecnica sino al punto di correggere eventuali carenze progettuali
 - . la corrispondenza (quantità e qualità) dei materiali impiegati
- Apprestare i necessari accorgimenti tecnici per realizzare l'opera senza difetti
- Vigilare su tutte le fasi esecutive
- Segnalare inconvenienti ed anomalie in corso d'opera

E' RESPONSABILE

se omette

- di vigilare e di impartire le disposizioni
- di controllare l'ottemperanza dell'appaltatore ed in difetto di riferirne al committente
- di sorvegliare al fine di evitare che anche TERZI possano subire un danno
- rispettare la conformità delle opere al permesso di costruire ed alle modalità esecutive ivi stabilite

Direttore di cantiere

svolge la sorveglianza **GIORNALIERA** su operazioni di natura elementare nel cantiere che non competono al direttore dei lavori

VIZI E DIFETTI DELLE OPERE

potranno essere addebitati al Direttore dei lavori solo se derivino dall'inosservanza dei suoi doveri di sorveglianza, ma non sulle operazioni più semplici

Alcuni casi:

DA CARENZE PROGETTUALI

Il d.l. risponde nei confronti del committente

IN SOLIDO

CON L'APPALTATORE ED IL PROGETTISTA

avendo l'obbligo di controllare che l'esecuzione dell'opera avvenga in linea con il progetto e le regole della tecnica,

INTERVENENDO

con correzioni di eventuali carenze progettuali

DA CONTABILITA' LAVORI

Sono esclusi, **SALVO PRECISI ACCORDI**, l'assistenza giornaliera ai lavori e la tenuta dei registri di contabilità, che normalmente vengono affidate a persona di fiducia del committente e del professionista, mentre

LA MISURA E CONTABILITA' DEI LAVORI

spettano
alla d.l.

SICUREZZA SUL LAVORO

Il d.l. non ha automaticamente la relativa responsabilità, potendo il suo incarico limitarsi alla sorveglianza tecnica attinente all'esecuzione del progetto,

a meno che

non venga dimostrata una sua ingerenza nell'organizzazione del cantiere

OBBLIGAZIONI DI MEZZI

CONFORMITA' DELLE OPERE AL PERMESSO DI COSTRUIRE

Il d.l. ha una posizione di garanzia su questo

IN CASO DI VIOLAZIONE

È esente da responsabilità se :

a) ha contestato al titolare del permesso di costruire, al committente, al costruttore la violazione delle prescrizioni del provvedimento amministrativo

b) abbia fornito all'Amministrazione comunale motivata comunicazione della violazione stessa

c) abbia, in ipotesi di totale difformità o di variazione essenziale, **RINUNCIATO** all'incarico

Il d.l. può essere nominato dal committente ed in tal caso si crea un rapporto diretto con questo, ricevendo l'incarico di controllare la corrispondenza dell'opera al progetto, e rispondendo di tale obbligo nei confronti del committente ai sensi dell'art. 2236 c.c.

Il d.l. può essere nominato dall'appaltatore ed in tal caso risponderà dei predetti obblighi verso questi.

E' chiaro che sia avrà:

- la sorveglianza sull'opera del d.l.**
- la discrezionalità dell'appaltatore su quanto effettuato dal d.l.**

Nel caso in cui questo rapporto venga a mancare

APPALTO “A REGIA”

nel quale il rischio della difformità è interamente assunto dal committente

Il d.l. È il rappresentante TECNICO del committente

**per cui
tutte le decisioni tecniche lo coinvolgeranno**

**ma nel momento in cui questo intervenga su aspetti
differenti, quali:**

- determinazioni del prezzo**
- variazioni dell'appalto**
- nuovi lavori**
- accettazione del prezzo finale**

**il d.l. è sfornito di qualsiasi rappresentanza da parte del
committente**

NE CONSEGUE

**che qualsiasi variazione , contestazione dell'appaltatore
debba essere rivolta**

**DIRETTAMENTE
al committente**

**Se l'edificio realizzato
NON E' CONFORME ALLA DISCIPLINA EDILIZIA**

ne segue

**LA NULLITA'
DEL CONTRATTO D'OPERA PROFESSIONALE
(artt. 1346 e 1418 cc)
relativamente alla d.l. Edilizi abusivi**

**senza che rilevi la natura dolosa o colposa del
comportamento**

**RESPONSABILITA'
EXTRACONTRATTUALE
DEL PROFESSIONISTA TECNICO**

**Il professionista che nello svolgimento della propria
attività**

cagiona danni a terzi

**(ad es. privati acquirenti l'immobile dall'appaltatore,
lavoratori presenti in cantiere, ecc.)**

risponde nei loro confronti

a titolo di

responsabilità extracontrattuale o aquiliana

ART. 1669 c.c.

ROVINA DI EDIFICI

[1] Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denuncia entro un anno dalla scoperta.

[2] Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denuncia.

Caratteristiche:

- **Responsabilità extracontrattuale**
- **Aggravata**
- **Durata decennale dal momento del compimento dell'opera**

Presupposti:

Immobili destinati per loro natura a lunga durata (art. 812, co. 1, cc) indipendentemente dalla natura del bene destinata dalle parti

Viene ricompresa:

SOPRAELEVAZIONE DI UN EDIFICIO

essendo costruzione nuova ed autonoma rispetto a quanto già esisteva

SONO ESCLUSE

le modificazioni o le riparazioni apportate ad un fabbricato preesistente o ad altre preesistenti cose immobili

applicandosi l'art. 1667 cc relativo ai vizi e difformità dell'opera

Si applica anche per:

VIZI DEL SUOLO

quando il terreno non sia adatto a sostenere quel particolare immobile senza opportune cautele

DIFETTO DI COSTRUZIONE

qualsiasi alterazione, conseguente ad una insoddisfacente realizzazione dell'opera, che incida negativamente e considerevolmente sul godimento dell'immobile (ad es. cedimenti, crolli)

QUATTRO IPOTESI TASSATIVE:

ROVINA TOTALE

quando l'immobile venga meno nella sua interezza o ne siano compromessi gli elementi essenziali, in modo da ripercuotersi sulla durata e stabilità dell'intera opera

ROVINA PARZIALE

quando interessa solo una parte dell'immobile (vengo compresi anche solo il distacco e la caduta di semplici manufatti accessori

PERICOLO DI ROVINA

che deve essere evidente e riscontrabile dal profano o dall'umo medio

GRAVI DIFETTI

Due casi:

- Gravi difetti comportanti l'evidente pericolo di rovina con riguardo alla stabilità attuale dell'opera

- Gravi difetti che, pur non determinando minaccia di crollo immediato o evidente, incidono sulla stabilità dell'opera stessa

**La Giurisprudenza intervenuta ha esteso questa nozione anche
nel caso in cui deriva**

- un apprezzabile danno alla funzione economica
- una sensibile menomazione del normale godimento dell'edificio o del suo valore , incidendo su elementi secondari accessori

ANCHE AD UNA SOLA PARTE DELL'EDIFICIO

**risultando indifferente l'entità delle somme necessarie
all'eliminazione dei difetti**

CONSEGUENTEMENTE

**dovrà essere
RISARCITO IL DANNO**

**IN FORMA SPECIFICA: diretta esecuzione delle opere
necessarie per l'eliminazione dei vizi**

**PER EQUIVALENTE: pagamento di una somma di denaro
corrispondente al costo delle opere stesse**

CONDIZIONI PER PROMUOVERE L'AZIONE

Termini:

1) GARANZIA DI DURATA DECENNALE DAL COMPIMENTO DELL'OPERA

Nel caso di contestazione dei vizi e ricostruzione
ricomincia a decorrere

2) DENUNCIA DEI VIZI ENTRO UN ANNO (Decadenza)

L'impegno del costruttore, riconosciuti i vizi, ad eliminarli fa
nascere un nuovo rapporto di garanzia che decorre dalla
realizzazione delle modifiche

3) PROPOSIZIONE AZIONE ENTRO UN ANNO (Prescrizione azione)

Si può interrompere con ogni atto idoneo a costituire in
mora il debitore

SOGGETTI ATTIVI:

- **Committente e suoi aventi causa**
- **qualunque terzo che lamenti di essere danneggiato dalla rovina dell'edificio (detentore, proprietario contiguo, passante)**
- **condomini e/o amministratore di condominio su parti comuni condominiali**
- **proprietari esclusivi**

SOGGETTI PASSIVI:

- **Appaltatore**
colui che ha provveduto alla costruzione dell'immobile con la gestione diretta e sotto la propria responsabilità, ma che non abbia avuto alcun rapporto diretto con l'attuale proprietario dell'immobile
- **Costruttore-venditore**, cioè colui che abbia personalmente con propria organizzazione di uomini/mezzi, provveduto alla costruzione dell'opera, oppure, pur affidando l'esecuzione dell'opera ad un terzo, abbia mantenuto su di sé il potere di dare direttive o sorvegliare la costruzione dell'opera
- **progettista e direttore dei lavori** (resp. controversa)
che abbiano collaborato in modo attivo ed autonomo nella costruzione, qualora la rovina o i difetti siano ricollegabili a fatto loro imputabile
- **il committente**
quando si sia occupato in prima persona della costruzione dell'immobile, relegando l'appaltatore a nudus minister, cioè senza poteri decisionali sulla gestione dell'appalto
- **il fornitore di materiali difettosi viene escluso**

Sono nulle le clausole di esonero totale o parziale della responsabilità (art.1669cc)

RESPONSABILITA' CIVILE DEL PROFESSIONISTA INTELLETTUALE

INDICE:

	pagina
– Premessa	1
– Elementi della prestazione professionale	4
– Ulteriori requisiti	7
– Diligenza	8
– Competenza	12
– Responsabilità del progettista	14
– Recesso	17
– Concorso	21
– Responsabilità del Direttore dei Lavori	25
– Responsabilità extracontrattuale del professionista tecnico	32
– Rovina di edifici (art. 1669 c.c.)	33